

OGGETTO: **BUONI DI LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) ACQUISTATI ENTRO IL 17/03/2017**
SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO DI UTILIZZO - ISTRUZIONI INPS

L'art. 1, comma 1 del d.l. 25/2017, convertito in legge 49/2015, ha abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio (i cd voucher - CONFIMI ROMAGNA NEWS 7/2017).

I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 2 del d.l. 25/2017).

Considerato l'approssimarsi del termine di scadenza del periodo transitorio, con il messaggio 4752 del 28 novembre scorso l'INPS ha fornito le seguenti indicazioni operative.

I buoni lavoro richiesti entro il 17 marzo 2017 possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sarà consentito ai committenti inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.

Eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dall'1 gennaio 2018 – anche se con data inizio della prestazione antecedente all'1 gennaio 2018 – verranno cancellate d'ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data d'inizio nel 2017 e di fine nel 2018, verranno cancellate d'ufficio soltanto quelle relative al 2018.

Con riferimento ai bonus baby sitting verranno, invece, fornite successive specifiche indicazioni operative.

Nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018. Dal 16 gennaio 2018 sarà infatti inibito l'accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio.

I committenti devono avere cura di verificare la capienza del proprio portafoglio virtuale prima dell'inserimento delle prestazioni in procedura, poiché in nessun caso sarà possibile incrementare, mediante nuovi versamenti, la provvista economica già consolidatasi con i versamenti effettuati entro la data del 17 marzo 2017.

I rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018.

Pur rimanendo fermo il periodo di validità delle funzioni di pagamento e di rimborso dei voucher PEA e dei Voucher Postali, i committenti e i lavoratori sono invitati a porre in essere tempestivamente anche tali adempimenti (per i voucher PEA entro la data del 16 marzo 2018).